

**MOZIONE**

**N. 620**


**INDIRIZZI PER L'IMPIANTO DI  
INCENERIMENTO DEI RIFIUTI DEL  
GERBIDO**

*Presentata dai Consiglieri regionali:*

*BERTOLA GIORGIO (primo firmatario), ANDRISSI GIANPAOLO,  
BATZELLA STEFANIA, BONO DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM,  
FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO DOMENICO, VALETTI  
FEDERICO*

*Protocollo CR n. 1634*

*Presentato in data 19/01/2016*



 15,19  
 19 01 2015



A00001634/A0100B-04 20/01/16 CR

CC.02-18-02/0223/2016/X  
 18:56 19 Gen 16 A0100B 000042

Al Presidente del  
 Consiglio regionale  
 del Piemonte

**MOZIONE N. 620**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
 dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula trattazione in Commissione 

**OGGETTO: Indirizzi per l'impianto di incenerimento dei rifiuti del Gerbido.**

Premesso che:

- l'Unione Europea definisce che "entro il 2020 tutta la materia che può essere recuperata non deve essere smaltita né in discarica né con l'incenerimento". Oltre ai gravi problemi emissivi che si ripercuotono sull'ambiente e sulla salute dei residenti, l'Inceneritore del Gerbido (comune di Torino) produce circa 84.000 t/anno di scorie, tra cui 65.000 t/a di ceneri pesanti e scorie di combustione e 19.000 t/a di ceneri leggere, in rapporto alle 421.000 t/anno precedentemente autorizzate (ora quasi 480.000 t, tra le quali anche rifiuti provenienti dalla Regione Liguria). Tali scorie rappresentano un problema perchè vengono smaltite come rifiuto, anche speciale, in discariche appositamente autorizzate. Considerando le previsioni di smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato al 2020 per l'ATO 4, circa 132.663,8 t/a (a fronte di una raccolta differenziata all'85% ed una riduzione a 418 kg/abitante pro capite di rifiuto), considerando che di queste tonnellate ancora una parte verrà recuperata attraverso impianti di selezione specializzati, risulta evidente l'inutilità di un impianto di incenerimento sul territorio regionale piemontese al 2030;
- il legislatore nazionale ha stabilito il principio dell'autosufficienza su base regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani; pertanto, è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano (d. lgs. n. 152 del 3.4.2006, art. 182, comma 3). A tale scopo, lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti in modo da realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (d. lgs. n. 152/2006, art. 182-bis, comma 1). Ciò in attuazione del principio della prossimità territoriale, secondo il quale lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire "in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi" (art. 182-bis cit.). Recentemente, infatti, il Consiglio, sez VI, con sentenza 19 febbraio 2013, n. 993 ha affermato esplicitamente che il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti (già previsto dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - c.d. decreto Ronchi);

- secondo lo studio del 2015 “Riciclo Garantito” elaborato sulla base di dati del 2012, attualmente le frazioni merceologiche carta, vetro, legno, metallo e verde, vengono recuperate in impianti fuori regione, che si concentrano per di più nel nord Italia, costituendo un impatto ambientale considerevole a causa della loro movimentazione su gomma;
- nell’adunanza consiliare del 21 luglio 2015 è stata votata ed approvata all’unanimità la mozione n. 100 “Regione Piemonte. Rispetto degli accordi contratti circa la delocalizzazione di Ambienthesis S.p.A., ex SADI Servizi Industriali S.r.l.”, protocollata in data 17/11/2014. La mozione sopraccitata ha impegnato la giunta *“nel rispetto degli impegni presi dal 1995 ad oggi coi propri cittadini e territori, ad emanare ed adottare celermente ogni atto necessario alla delocalizzazione dell’impianto Ambienthesis S.p.A., e a promuovere uno specifico accordo di programma”*; inoltre *“a mettere in campo immediatamente, insieme agli enti interessati e preposti, delle misure di mitigazione compensative di riduzione della pressione ambientale, e quindi misure volte alla protezione della salute umana, nella zona interessata, fino all’avvenuta delocalizzazione definitiva dell’azienda in questione.”*. Pertanto la Regione Piemonte ha riconosciuto la sua responsabilità nonché il potere di poter azione;
- con D.G.P. n. 237 – 14966/2013, “si è provveduto ad approvare lo schema di apposito Accordo con il soggetto autorizzato TRM S.p.A., che è tenuto a mettere a disposizione i finanziamenti necessari alla realizzazione del Piano di sorveglianza sanitaria predetto”, denominato programma S.P.o.T.T - Sorveglianza sulla salute della Popolazione nei pressi del Termovalorizzatore di Torino. Il costo complessivo per la realizzazione del Piano di sorveglianza sanitaria viene stimato in euro 2.251.154,38. Il costo relativo allo Stralcio della prima annualità 2013-2014 è stato di euro 816.179,38. La seconda annualità è stata stimata per 1.434.975 + eventuali integrazioni richieste a TRM. Come si legge nella D.G.R. 16 - 1392 del 04/05/2015, di questi, 929.775,00 sono stati anticipati dal Comune di Torino che momentaneamente li toglierà dai suoi destinati per le opere di compensazione. Nella medesima D.G.R. non è specificata la data di restituzione di tale importo;
- in data 16/07/2015 è stata determinata la revisione dell’A.I.A. ai sensi dell’art. 35 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164. n. 29 - 22762/2015 riguardante l’impianto di incenerimento di TRM S.p.A. La Città Metropolitana di Torino ha autorizzato la saturazione del carico termico insieme alla qualifica di impianto di recupero energetico R1;
- in data 21/11/2008 veniva sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R), Comune di Beinasco, Comune di Grugliasco, Comune di Rivalta di Torino, Comune di Orbassano, Comune di Rivoli, Comune di Torino e TRM S.p.A. l’Accordo di programma per la “Progettazione delle opere di compensazione ambientale del termovalorizzatore del Gerbido” contenente l’approvazione dell’elenco delle opere di compensazione ambientale del termovalorizzatore del Gerbido. In seguito, in data 9-11-23 gennaio 2013 e 22 luglio 2013 è stato sottoscritto, tra gli stessi soggetti, l’accordo di programma per la revisione del precedente. Attualmente con D.G.R. 16 - 1392 del 04/05/2015, è stato approvato il terzo stralcio degli interventi di compensazione ambientali connessi al termovalorizzatore del Gerbido.

***Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,***

- *a pianificare la dismissione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti del Gerbido entro il termine massimo della scadenza del contratto di servizio stipulato con ATOR, vale a dire il 2033, e ad inserire tale indicazione nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani attualmente in discussione in Commissione Ambiente;*
- *a perseguire il principio dell'autosufficienza su base regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani (d. lgs. n. 152 del 3.4.2006, art. 182, comma 3) ed il principio della prossimità territoriale, secondo il quale lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire "in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi"(art. 182-bis cit.);*
- *ad applicare i medesimi principi anche per il recupero delle diverse frazioni merceologiche, al fine di ridurre la movimentazione ed il conseguente inquinamento che ne deriva;*
- *al rispetto della Mozione n. 100, votata all'unanimità nell'adunanza consiliare del 21 luglio 2015, con cui il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale "nel rispetto degli impegni presi dal 1995 ad oggi coi propri cittadini e territori, ad emanare ed adottare celermente ogni atto necessario alla delocalizzazione dell'impianto Ambienthesis S.p.A., e a promuovere uno specifico accordo di programma". Inoltre "a mettere in campo immediatamente, insieme agli enti interessati e preposti, delle misure di mitigazione compensative di riduzione della pressione ambientale, e quindi misure volte alla protezione della salute umana, nella zona interessata, fino all'avvenuta delocalizzazione definitiva dell'azienda in questione.";*
- *a vigilare sul corretto svolgimento del programma S.P.o.T.T - Sorveglianza sulla salute della Popolazione nei pressi del Termovalorizzatore di Torino, demandato al Gruppo di Lavoro formato da*

*Arpa Piemonte, Servizio di epidemiologia, ASL TO1, ASL TO3 e l'Istituto Superiore di Sanità, rendicontando semestralmente gli aggiornamenti alla/e competente/i Commissione consiliare permanente;*

*PRIMO FIRMATARIO Giorgio Bertola*

*Altre firme*